



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 23 / del Reg.

Data 05-03-2024

OGGETTO: Approvazione Schema del Protocollo di Intesa in Materia di Demolizione Congiunta di Immobili Abusivi – Art. 41 del D.P.R. 06.06.2001, nr. 380.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di marzo alle ore 14.15 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

		P	A	
1.	SCRAVAGLIERI Carmelo	☒	☐	Sindaco
2.	PRIVITERA Santo	☒	☐	Vice Sindaco
3.	MAZZAGLIA Adele	☒	☐	Assessore
4.	RIZZO Roberta	☒	☐	Assessore

TOTALE

4	0
---	---

Assiste il Segretario comunale dott. Ensabella Filippo. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1).....
.....
.....

☐ modifiche/sostituzioni (1)
.....
.....

☐ con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 disponendone l'inoltro al CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 18, 3° comma, della citata legge; (1)

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91, e perciò soggetta a controllo eventuale per effetto del parere del C.G.A. n. 3/99; (1)

☐ dare atto che la presente delibera rientra nelle materie sottoposte al controllo eventuale di legittimità; (1)

☐ con separata unanime votazione chiedere il controllo preventivo di legittimità sulla presente delibera; (1)

☐ dare atto che la presente delibera non è soggetta a controllo di legittimità; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

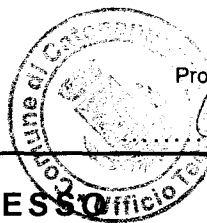
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Schema del Protocollo di Intesa in Materia di Demolizione Congiunta di Immobili Abusivi – Art. 41 del D.P.R. 06.06.2001, nr. 380.

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Proponente/Redigente: IL RESP.SERVIZIO



PREMESSO

Che l'art. 41 – Demolizione di opere abusive – del D.P.R. 06.06.2001, nr. 380 – “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” la demolizione deve avvenire a cura del Comune su valutazione tecnico/economica approvata dalla Giunta Comunale;

Che con il medesimo art. 41, sopra citato, nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il Responsabile del competente ufficio comunale ne da notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite imprese finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta;

Che, sempre il medesimo art. 41, sopra citato, prevede che alla demolizione delle opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite Provveditorato alle OO.PP., delle strutture tecnico/operative del Ministero della Difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della Difesa;

Ritenuto che necessita approvare lo schema di convenzione, quindi sottoscriverla tra il Procuratore della Repubblica ed il Rappresentante Legale del Comune o suo delegato (Responsabile del Settore Tecnico Comunale), che all'uopo lo rappresenta;

Vista la nota del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, prot. nr. 13001/113/110/Ufficio IV Affari Interni, prot. in uscita nr. 0011142 del 16.02.202;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Enna, fasc. 1705/2019, Area I – prot. in uscita nr. 0007851 del 25.02.2021;

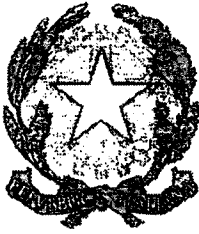
Visto lo schema di “Protocollo di Intesa in materia di demolizione congiunta di immobili abusivi” da sottoscrivere tra l'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica) e l'Autorità Amministrativa (Comune);

Visto il D.P.R. 06.06.2001, nr. 380 – “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” ed in particolare l'art. 41;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

DELIBERA

- 1) Approvare l'allegato schema di “Protocollo di intesa in materia di demolizione congiunta di immobili abusivi” tra l'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica) e l'Autorità Amministrativa (Comune di Catenanuova), recante patti e condizioni per la demolizione delle opere abusive – art. 41 del D.P.R. 06.05.2001, nr. 380 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia*”;
- 2) Demandare al legale rappresentante di questo Comune nella figura del Sindaco o suo delegato la sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al sopra citato dispositivo.



PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI DEMOLIZIONE CONGIUNTA DI IMMOBILI ABUSIVI

TRA

L'Autorità Giudiziaria – Procura della Repubblica

&

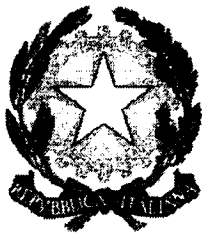
L'Autorità Amministrativa – Comune di _____

Il giorno __ del mese di _____ anno _____ alle ore _____, presso la Prefettura - UTG di Enna, fra il Procuratore della Repubblica di Enna Dott. Massimo Palmeri (coadiuvata dai Procuratori Aggiunti _____) e il Dirigente P.T. dell'Ufficio Tecnico Comunale, dott. _____ che rappresenta il Comune di _____

ATTESO CHE le Autorità di cui sopra (ed alla presenza dell'Assessore al territorio _____) premessa l'esigenza di restituire legalità, mediante l'applicazione di regole e procedure certe, in ossequio alle disposizioni del d.P.R. n. 380/01, ad un settore storicamente travagliato quale è quello dell'edilizia residenziale abusiva, in cui non di rado sono presenti fattori speculativi ed interessi criminosi;

PRESO ATTO CHE sia nella fase preliminare all'esecuzione delle demolizioni, che in quella successiva, le procedure (avviate dall'A.G., come da quella amministrativa), ben possono sovrapporsi, tanto da rendere opportune modalità operative congiunte e concordate;

RILEVATO CHE l'ordine di demolizione, adottato dal Pubblico Ministero (ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001), al contrario di quanto avviene in sede amministrativa, non deve essere necessariamente preceduto dall'ingiunzione a demolire (Cassazione del 20/12/2007, n. 47322), in quanto alla procedura giudiziaria non è estensibile analogicamente l'art. 31 del d.P.R. suindicato (che disciplina l'iter amministrativo, tassativamente ancorato alla preliminare messa in mora del soggetto esecutato), il che rende più spedita la procedura anzidetta, fondata esclusivamente su una condanna definitiva (anche rappresentata da una sentenza di patteggiamento o decreto penale di condanna, entrambi irrevocabili);



OSSERVATO CHE, ben potendo le due procedure temporalmente concorrere, l'Autorità Giudiziaria dovrà sempre accertare se l'Autorità Amministrativa abbia inutilmente attivato l'iter con la preliminare ingiunzione a demolire e con la conseguente, automatica acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio indisponibile del Comune (Cass. Pen. 15/07/2005, n. 26149);

STABILITA l'esigenza di procedere secondo criteri di priorità, improntati alla valutazione della natura degli abusi commessi ed alla loro consistenza, soprattutto in rapporto al danno ambientale prodotto dai medesimi;

RISERVATA LA FACOLTÀ, tra le parti contraenti, d'indicare i propri organi di collegamento (FUNZIONARI E/O TECNICI COMUNALI, AGGIUNTI E SOSTITUTI DELLA PROCURA) al fine di coordinamento e di accelerazione delle procedure concordate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di _____, nel cui territorio insistono i manufatti abusivi per i quali sia già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, **PROCEDERÀ ALLA DEMOLIZIONE DEGLI STESSI ANCHE PER CONTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ANTICIPANDONE LE SPESE, INDIVIDUANDO LE CONCRETE FONTI DI FINANZIAMENTO, DA UTILIZZARE NEL CASO DI SPECIE, SEGUENDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PARAGRAFO ALLE STESSA DEDICATO NEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO TRA LA PROCURA GENERALE DI CALTANISSETTA ED I PROCURATORI DEL DISTRETTO**, impregiudicata la facoltà della Pubblica Amministrazione di procedere nei confronti dei proprietari dei detti immobili abusivi ovvero degli enti pubblici competenti ad innescare le procedure di demolizione in danno dei medesimi.

ART. 2

Gli edifici da demolire saranno individuati (con atti formali a firma congiunta) con priorità d'intervento secondo le fasce descritte al successivo punto 7).

ART. 3

L'Autorità Giudiziaria fornirà il necessario apporto tecnico-giuridico, compatibile con le proprie attribuzioni funzionali, individuando, in particolare, la figura professionale del R.U.P. nel funzionario, inserito nell'organico dell'ufficio di riferimento, che sarà indicato con ordine di



servizio, SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PREVIO CONCERTO TRA LA PROCURA GENERALE ED IL MEDESIMO MINISTERO.

ART. 4

Le demolizioni dei manufatti abusivi, rientranti in una fascia successiva, avranno luogo solo dopo la conclusione delle operazioni di demolizione dei manufatti inseriti in quelle precedenti.

ART. 5

L'eccezione al criterio indicato sub-4) dovrà essere oggetto di valutazione e di approvazione congiunta.

ART. 6

Al fine di elidere, ovvero di ridurre le ipotesi di contenzioso, connesse alla pendenza di procedure di sanatoria, il Comune s'impegna a trattare con particolare urgenza i casi di manufatti abusivi, per i quali sia già stata inoltrata istanza di condono.

ART. 7

L'esecuzione delle opere di demolizione ad opera del Comune dovrà avvenire entro 8 mesi dalla scadenza dei 90 giorni assegnati al proprietario con il provvedimento di ingiunzione, di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/01; copia di detta ingiunzione dovrà essere inviata per conoscenza alla competente Procura della Repubblica che, trascorso inutilmente il termine anzidetto, di concerto con il Procuratore Generale, attiverà la procedura esecutiva di propria competenza.

ART. 8

Le fasce d'intervento vengono così determinate, tenendo conto, all'interno di ciascuna di esse, dei seguenti criteri di priorità:

- immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico e storico-artistico;
- immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
- immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis c.p. ("associazione di tipo mafioso") o per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della L. 31/05/1965, n. 575 e del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.



I FASCIA: opere realizzate in zone di inedificabilità assoluta, avendo cura di procedere, in *primis*, alla demolizione delle opere non complete e poi, a quelle completamente realizzate;

II FASCIA: opere realizzate in zone di inedificabilità relativa, avendo cura di procedere, in *primis*, alla demolizione delle opere non complete e poi, a quelle completamente realizzate;

III FASCIA: tutte le altre opere abusive, comprensive, in *primis* dei manufatti realizzati *ex novo* nei centri abitati, in *secundis* di quelli realizzati nelle zone periferiche, in *terziis* di tutti quegli interventi edilizi che costituiscono ampliamento di manufatti già esistenti, attribuendo priorità alla demolizione di quelli maggiormente consistenti.

ART. 9

Il criterio cronologico, concorrente con quello indicato al punto precedente, verrà derogato ogni qualvolta sarà necessario procedere alla demolizione di opere realizzate in dispregio della disciplina sulla lottizzazione.

Le parti contraenti si obbligano a partecipare ad incontri periodici, organizzati su impulso del Procuratore della Repubblica competente, previo concerto con il Procuratore Generale, al fine di monitorare lo stato attuale delle demolizioni e di pervenire all'adozione di soluzioni tecnico-operative, finalizzate al miglioramento ed all'accelerazione delle procedure concordate.

Tanto si conviene tra le parti contraenti.

Enna, il

FIRME

AUTORITA' GIUDIZIARIA

AUTORITA' AMMINISTRATIVA _____

**PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA DI ED IL COMUNE DI IN MATERIA
DI DEMOLIZIONE CONGIUNTA DI IMMOBILI ABUSIVI FRA
L'AUTORITA' GIUDIZIARIA E L'AUTORITÀ'
AMMINISTRATIVA.**

Il giorno del mese di anno alle ore e segg., nei locali della Prefettura di fra il Procuratore Generale della Repubblica di Dott (coadiuvata dal Dott.) e il Sindaco/Dirigente p.t. dell'ufficio tecnico comunale , dott. che rappresenta il Comune di si stabilisce e si conviene quanto segue.

Le Autorità di cui sopra (ed alla presenza dell'Assessore al Territorio)
-premesse l'esigenza di restituire legalità, mediante l'applicazione di regole e procedure certe, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 380/01, ad un settore storicamente travagliato quale è quello dell'edilizia residenziale abusiva, in cui non di rado sono presenti fattori speculativi ed interessi criminosi;

-preso atto che, sia nella fase preliminare all'esecuzione delle demolizioni, che in quella successiva, le procedure (avviate dall'A.G., come da quella amministrativa), ben possono sovrapporsi, tanto da rendere opportune modalità operative congiunte e concordate;

-rilevato che l'ordine di demolizione, adottato dal P.M. (ex art. 31 D.P.R. n. 380/01), al contrario di quanto avviene in sede amministrativa, non deve essere necessariamente preceduto dall'ingiunzione a demolire (CASS. 20/12/07 N. 47322), in quanto alla procedura giudiziaria non è estensibile analogicamente l'art. 31 del D.PR. suindicato (che disciplina l'iter amministrativo, tassativamente ancorato alla preliminare messa in mora del soggetto esecutato), il che rende più spedita la procedura anzidetta, fondata esclusivamente su una condanna definitiva (anche rappresentata da una sentenza di patteggiamento o decreto penale di condanna, entrambi irrevocabili);

-osservato che, ben potendo le due procedure temporalmente concorrere, l'A.G. dovrà sempre accertare se l'Autorità Amministrativa abbia inutilmente attivato l'iter con la preliminare ingiunzione a demolire con la conseguente, automatica acquisizione del manufatto

abusivo al patrimonio indisponibile del Comune, atteso che il potere dovere del giudice penale di eseguire la demolizione disposta con la condanna opera anche nel caso in cui i beni siano stati acquisiti al patrimonio comunale. Infatti la revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza può essere emessa soltanto dopo l'eventuale adozione della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale abbia dichiarato la prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento al proprio patrimonio dell'immobili acquisito (CASS. PEN. 15/07/05 N. 26149);

- stabilita l'esigenza di procedere secondo criteri di priorità, improntati alla valutazione della natura degli abusi commessi ed alla loro consistenza, soprattutto in rapporto al danno ambientale prodotto dai medesimi;

-riservata la facoltà, tra le parti contraenti, d'indicare i propri organi di collegamento (funzionari e/o tecnici comunali, aggiunti e sostituti della Procura) al fine di coordinamento e di accelerazione delle procedure concordate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. I Comuni sottoscrittori si impegnano a procedere, a propria cura e spese, alla demolizione dei manufatti abusivi presenti sul proprio territorio, rispetto ai quali è già intervenuta sentenza definitiva di condanna, con ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi a carico del responsabile dell'abuso edilizio (l'ingiunzione a demolire del Pubblico Ministero verrà notificata al condannato e, per conoscenza, anche al Comune interessato).
2. Ricevuta la notifica dell'ordine di demolizione, il Comune fornirà alla Procura della Repubblica di Caltanissetta le seguenti informazioni:
 - a) se l'opera sia già stata demolita (spontaneamente dall'interessato oppure per iniziativa del Comune in adempimento a quanto previsto dall'art 31 D.P.R. 3102001) oppure se sia esistente nell'originaria consistenza, allegando fascicolo fotografico aggiornato predisposto dalla polizia municipale. Ciò al fine di dare attuazione alla demolizione nel rispetto dell'orientamento della Cassazione in base al quale l'obbligo di demolizione si

estende anche alla parte di manufatto eventualmente realizzata illecitamente dopo la sentenza di condanna;

- b) se sia intervenuto, in alternativa alla demolizione del manufatto abusivo, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dal legislatore al Comune, un provvedimento amministrativo di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale in presenza di uno specifico interesse pubblico. In tal caso, il Comune si impegna a trasmettere il relativo provvedimento alla Procura della Repubblica di Caltanissetta.
 - c) al fine di elidere o ridurre le ipotesi di contenzioso, connesse alla pendenza di procedure di sanatoria, il Comuni si impegna a trattare con particolare urgenza i casi di manufatti per i quali sia stata già inoltrata istanza di condono, nonché a comunicare se siano in corso giudizi amministrativi, lo stato degli stessi e l'eventuale adozione di sospensive ad opera del T.A.R.
3. Il Comune si impegna ad attivare tempestivamente le procedure volte ad ottenere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a portare a compimento le procedure di demolizione, eventualmente attivando le procedure di finanziamento attraverso la Cassa Depositi e Prestiti disciplinate dalla L 326/2003, che ha istituito il *"fondo di demolizione per le opere abusive"*.
4. L'esecuzione delle opere di demolizione ed opera del Comune dovrà avvenire entro e non oltre il termine di mesi 9 dalla notifica del provvedimento della Procura di che dispone sia data esecuzione alla sentenza passata in giudicato, fermo restando che il Comune, nell'esercizio dei propri autonomi poteri amministrativi potrebbe (e dovrebbe) procedere all'esecuzione delle demolizioni, ricorrendone i presupposti, già prima ed a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza. Si richiama, a tal fine, la diffida del 30 maggio 2013, indirizzata a tutti i Comuni della Sicilia dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica, della Regione Sicilia che sottolinea che la mancata, adozione degli atti deliberativi riguardanti gli adempimenti repressivi e sanzionatori configurano precise responsabilità di carattere penale, contabile e amministrativo a carico dei responsabili degli uffici tecnici e delle amministrazioni comunali. Inoltre, viene indicato in giorni 120 il

termine per provvedere ai su indicati adempimenti, decorso i quali la Regione interverrà in via sostitutiva ex art. 7 L. 47/85 dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria, alla Procura della Corte dei Conti.

5. Gli edifici da demolire saranno individuati (con atti formali a firma congiunta) con priorità d'intervento secondo le fasce descritte al successivo punto 7);
6. L'A.G. fornirà il necessario apporto tecnico-giuridico, compatibile con le proprie attribuzioni funzionali, individuando, in particolare, la figura professionale del R.U.P. nel funzionario, inserito nell'organico dell'ufficio di riferimento, che sarà indicato con ordine di servizio, secondo le direttive impartite dal Ministero della Giustizia previo concerto tra la Procura Generale ed il medesimo Ministero;
7. Le demolizioni dei manufatti abusivi, rientranti in una fascia successiva, avranno luogo solo dopo la conclusione delle operazioni di demolizione dei manufatti inseriti in quelle precedenti,
8. L'eccezione al criterio indicato sub-4) dovrà essere oggetto di valutazione e di approvazione congiunta;
9. Le fasce d'intervento vengono così determinate, tenendo conto, all'interno di ciascuna di esse, dei seguenti criteri di priorità :
 - immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico e storico-artistico;
 - degli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
 - degli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis c.p. ("*associazione di tipo mafioso*") o per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della L. 31/05/1965, n. 575 e del D. Leg.vo 06/09/2011, n.159

•I FASCIA: opere realizzate in zone di inedificabilità assoluta, avendo cura di procedere, in primis ,alla demolizione delle opere non complete e poi ,a quelle completamente realizzate ;

•II FASCIA: opere realizzate in zone di inedificabilità relativa, avendo cura di procedere, in primis ,alla demolizione delle opere non complete e poi ,a quelle completamente realizzate :

•III FASCIA: tutte le altre opere abusive, comprensive, in primis dei manufatti realizzati ex novo nei centri abitati ,in secundis di quelli realizzati nelle zone periferiche, in terziis di tutti quegli interventi edilizi che costituiscono ampliamento di manufatti già esistenti, attribuendo priorità alla demolizione di quelli maggiormente consistenti;

10. Il criterio cronologico, concorrente con quello indicato al punto precedente, verrà derogato ogni qualvolta sarà necessario procedere alla demolizione di opere realizzate in dispregio della disciplina sulla lottizzazione.

11. Le parti contraenti si obbligano a partecipare ad incontri periodici, organizzati su impulso del Procuratore della repubblica competente, previo concerto con il Procuratore generale, al fine di monitorare lo stato attuale delle demolizione e di pervenire all'adozione di soluzioni tecnico-operative, finalizzate al miglioramento ed all'accelerazione delle procedure concordate.

Tanto si conviene tra le parti contraenti.

Luogo e data

Proposta di Deliberazione n. 22 del 06.03.2021

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:	
.....	
.....	
Li, 03 MAR. 2021	 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:	
.....	
.....	
Li,	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
.....	

L'ASSESSORE ANZIANO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme per uso amministrativo



IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	☒	SETTORE AMM.VO	
ASSESSORI		SETTORE ECON. FINANZ.	
CONSIGLIERI		SETTORE U.T.C.	☒
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 05/03/2021 per gg. 15.



IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 5-3-2021



IL RESPONSABILE